CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST

ALLEGATO B

AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST

Criteri per la determinazione dei compensi

Art. 1) INDENNITÀ E COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, e le indennità previsti dall'art. 12 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 12, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

  - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;

  - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

  - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

  - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

  - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

  - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

  - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

  - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

  - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e

  - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) RIDUZIONE

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%. [1]

Sono in ogni caso dovuti gli accessori fiscali e previdenziali di legge.

[1] Si tratta di un'ipotesi che tiene conto del fatto che la riduzione deve essere compresa tra il 15 e il 40 % ex art. 16.4 del Regolamento.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.000,00 oltre oneri di legge. Tale importo corrisponde, ad ogni modo, anche al compenso minimo da versare all'Organismo per qualsiasi procedura richiesta.

Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5) LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.